

# Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

per l'Assicurazione LAINF complementare

Edizione 05.2018

## Indice

<b>I</b>	<b>Basi</b>	<b>2</b>
Art. 1	Oggetto dell'assicurazione	2
Art. 2	Basi del contratto	2
Art. 3	Contraente assicurativo / persone assicurate	2
Art. 4	Definizioni	2
Art. 5	Validità territoriale	2
<b>II</b>	<b>Inizio e fine</b>	<b>2</b>
Art. 6	Contratto d'assicurazione	2
Art. 7	Copertura assicurativa	2
Art. 8	Passaggio all'assicurazione individuale	3
<b>III</b>	<b>Premi</b>	<b>3</b>
Art. 9	Pagamento dei premi	3
Art. 10	Conteggio dei premi	3
Art. 11	Ritardo nel pagamento	3
Art. 12	Modifica dei premi	3
Art. 13	Aggravamento e diminuzione del rischio	4
Art. 14	Partecipazione alle eccedenze	4

<b>IV</b>	<b>Prestazioni</b>	<b>4</b>
Art. 15	Costi di guarigione	4
Art. 16	Guadagno assicurato	4
Art. 17	Indennità giornaliera	4
Art. 18	Ricadute e postumi tardivi di infortuni anteriori	5
Art. 19	Capitale d'invalidità	5
Art. 20	Rendita d'invalidità	6
Art. 21	Capitale di decesso	6
Art. 22	Rendite per superstiti	6
Art. 23	Rischio speciale (copertura differenza LAINF)	6
Art. 24	Esclusione e riduzione di prestazioni assicurative	6
Art. 25	Obblighi comportamentali in caso di prestazioni	6
Art. 26	Concorso con prestazioni di terzi	7
<b>V</b>	<b>Disposizioni finali</b>	<b>7</b>
Art. 27	Collaborazione della CSS con terzi	7
Art. 28	Cessione, costituzione in pegno e altri accordi	7
Art. 29	Imposta alla fonte in caso di prestazioni	7
Art. 30	Comunicazioni	7
Art. 31	Foro competente	7
Art. 32	Protezione dei dati	7

Tutte le definizioni riferite a una persona sono di norma formulate in forma maschile; ovviamente valgono anche per persone di sesso femminile e persone giuridiche.

## I Basi

---

### Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

- 1.1 La CSS Assicurazione SA (qui di seguito denominata CSS) assicura le prestazioni elencate in polizza per le conseguenze di infortuni e malattie professionali secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), che le persone assicurate subiscono nel corso della durata della copertura assicurativa.
- 1.2 I dipendenti occupati a tempo parziale nell'azienda assicurata dalla CSS, che in ragione della durata del lavoro secondo LAINF sono assicurati solo contro gli infortuni professionali e le malattie professionali, nel quadro di questa assicurazione complementare sono coperti contro gli infortuni professionali e le malattie professionali. Per tali persone, gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro e viceversa sono considerati infortuni professionali.
- 1.3 Se la persona assicurata svolge la sua attività lavorativa presso più datori di lavoro, le prestazioni contrattuali saranno erogate solo se l'assicuratore per l'assicurazione obbligatoria secondo LAINF del contraente menzionato in polizza ha l'obbligo di versare prestazioni.
- 1.4 Gli infortuni che si verificano durante il servizio militare svizzero e la protezione civile in tempo di pace sono compresi nell'assicurazione. Tali infortuni sono considerati infortuni non professionali.

### Art. 2 Basi contrattuali

- 2.1 Il contratto assicurativo è composto dai seguenti elementi:
  - a) le presenti Condizioni generali d'assicurazione (CGA);
  - b) le Condizioni particolari (CP);
  - c) la proposta firmata dal contraente;
  - d) le eventuali dichiarazioni scritte del proponente o della persona assicurata, a condizione che siano stati confermati dalla CSS nella polizza come Condizioni particolari (CP);
  - e) la polizza;
  - f) le eventuali aggiunte.
- 2.2 Il contratto assicurativo è un'assicurazione complementare secondo la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
- 2.3 A titolo integrativo valgono le disposizioni della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

### Art. 3 Contraente assicurativo / persone assicurate

- 3.1 È considerato contraente, la persona fisica o giuridica che stipula il contratto assicurativo con la CSS.
- 3.2 L'assicurazione vale per le persone o le categorie di persone specificate nella polizza, per le quali è in atto un'assicurazione obbligatoria conforme alla LAINF (persone assicurate).
- 3.3 Le persone che aderiscono facoltativamente alla LAINF sono assicurate solo se indicate per nome nella polizza.

### Art. 4 Definizioni

- 4.1 **Infortunio**  
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.
- 4.2 **Incapacità lavorativa**  
È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica,

mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso di incapacità al lavoro di lunga durata viene presa in considerazione anche un'attività lavorativa esigibile in un'altra professione o campo d'attività.

### 4.3 Incapacità al guadagno

È considerata incapacità al guadagno, la perdita totale o parziale della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo le cure e le misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, un'incapacità al guadagno sussiste soltanto se essa non è oggettivamente superabile.

### Art. 5 Validità territoriale

- 5.1 La copertura assicurativa vale in tutto il mondo.
- 5.2 I dipendenti inviati all'estero dal contraente assicurativo sono assicurati fino a 2 anni durante il periodo del loro soggiorno all'estero. A richiesta, la copertura assicurativa può essere prolungata fino a complessivamente 6 anni.

## II Inizio e fine

---

### Art. 6 Contratto d'assicurazione

- 6.1 **Inizio**  
Il contratto assicurativo inizia alla data indicata nella polizza.
- 6.2 **Durata**  
Il contratto assicurativo è stipulato per la durata indicata nella polizza. Alla scadenza della durata contrattuale, il contratto si rinnova tacitamente sempre per un anno. La disdetta dovrà essere pervenuta per iscritto al partner contrattuale al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto. L'anno assicurativo coincide con l'anno civile.
- 6.3 **Fine**  
Il contratto assicurativo termina:
  - a) in caso di disdetta;
  - b) in caso di avvio della procedura fallimentare del contraente;
  - c) in caso di trasferimento all'estero dell'azienda o della sua sede principale;
  - d) in caso di cessazione dell'attività imprenditoriale;
  - e) al più tardi con l'estinzione dell'assicurazione LAINF per l'azienda o la professione assicurata.
- 6.4 **Disdetta in caso di prestazioni**
  - 6.4.1 Dopo ogni caso di prestazioni per il quale la CSS eroga prestazioni, il contraente può disdire per iscritto il contratto, al più tardi entro 14 giorni dalla notifica del versamento delle prestazioni. La copertura assicurativa termina al momento in cui la disdetta perviene alla CSS.
  - 6.4.2 La CSS rinuncia al proprio diritto di disdetta in caso di prestazioni, a meno che non si sia in presenza di tentato o compiuto abuso assicurativo o tentato o compiuto falso in documenti.

### Art. 7 Copertura assicurativa

- 7.1 **Inizio**  
Per la singola persona assicurata la copertura assicurativa inizia il giorno in cui entra in vigore il suo contratto di lavoro con l'azienda assicurata, al più presto tuttavia alla data d'inizio indicata nel contratto.

- 7.2 **Fine**  
La copertura assicurativa termina per la persona assicurata:  
a) il 31esimo giorno dopo il giorno in cui termina il diritto ad almeno la metà del salario. Questa regolamentazione vale anche in caso d'interruzione del lavoro senza diritto al salario. Se la persona assicurata prima della scadenza di tale termine inizia un nuovo impiego, la copertura assicurativa termina il giorno prima dell'inizio del nuovo impiego;  
b) l'ultimo giorno di lavoro, se nell'ambito dell'assicurazione infortuni obbligatoria secondo LAINF la persona era coperta solo per gli infortuni professionali;  
c) in caso di estinzione del contratto assicurativo;  
d) al compimento del 70esimo anno di età.

### **Art. 8 Passaggio all'assicurazione individuale**

- 8.1 Il contraente assicurativo deve informare il dipendente uscente per iscritto al più tardi l'ultimo giorno lavorativo circa il suo diritto di passaggio e i termini a ciò legati.
- 8.2 In caso di uscita dalla cerchia delle persone assicurate o in caso di scioglimento del contratto assicurativo, le persone con domicilio in Svizzera hanno il diritto di passare senza esame dello stato di salute nell'assicurazione individuale della CSS. Il diritto di libero passaggio deve essere esercitato entro 90 giorni dall'uscita o dallo scioglimento del contratto assicurativo. L'assicurazione individuale inizia un giorno dopo la fine della copertura assicurativa derivante dal contratto assicurativo.
- 8.3 Nel quadro delle condizioni e delle tariffe dell'assicurazione individuale valevoli al momento del passaggio, la CSS concede la possibilità di mantenere le prestazioni garantite nel contratto assicurativo.
- 8.4 Possono essere assicurate soltanto le prestazioni che erano già assicurate in precedenza e che sono previste dall'assicurazione individuale della CSS. Determinante è l'ultimo salario assicurato. La rendita d'invalidità, per superstiti e il rischio speciale non sono assicurabili nell'ambito dell'assicurazione individuale.
- 8.5 **Non sussiste alcun diritto di passaggio:**  
a) in caso di cambio di posto di lavoro con passaggio all'assicurazione infortuni complementare del nuovo datore di lavoro;  
b) in caso di scioglimento del contratto assicurativo, con continuazione dell'assicurazione per la stessa cerchia di persone o di parte di essa presso un altro assicuratore;  
c) per le persone assicurate in età AVS o in caso di pensionamento anticipato;  
d) in caso di trasferimento del domicilio all'estero o per persone, il cui domicilio è già fuori dalla Svizzera;  
e) in caso di tentato o compiuto abuso assicurativo.

## **III Premi**

### **Art. 9 Pagamento dei premi**

- 9.1 Il premio è contrattualmente calcolato per anno assicurativo ed è in scadenza alla data indicata sulla fattura dei premi. In caso di pagamenti parziali rimangono dovute le rate non ancora pagate di un premio annuale.
- 9.2 Se il contratto viene sciolto prima della scadenza dell'anno assicurativo, la CSS rimborsa la parte di premio pagato che avrebbe dovuto coprire il periodo assicurativo non ancora trascorso, e non richiede più le rate in scadenza successivamente.
- 9.3 Il premio fatturato all'inizio del contratto dovrà essere stato interamente pagato, affinché possano essere erogate prestazioni.

### **Art. 10 Conteggio dei premi**

- 10.1 All'inizio dell'anno assicurativo sarà fatturato un premio provvisorio sulla base delle indicazioni provvisorie concordate contrattualmente. Il premio definitivo sarà calcolato ogni anno sulla base della dichiarazione del contraente assicurativo, per la fine dell'anno assicurativo o dopo lo scioglimento del contratto. A tale scopo il contraente riceve un formulario per la dichiarazione della massa salariale dalla CSS e un foglio d'istruzione apposito.
- 10.2 Determinante ai fini del calcolo dei premi è il salario assicurato, tuttavia, al massimo il guadagno massimo assicurabile indicato in polizza per anno e per persona. Se per le persone elencate per nome nella polizza è stata concordata una somma salariale annua fissa, questa vale anche per il calcolo dei premi. Nelle assicurazioni con sistema di calcolo secondo il numero di dipendenti, il premio viene calcolato in base al numero di persone assicurate.
- 10.3 Ai fini della verifica delle indicazioni, la CSS può prendere visione di tutta la documentazione rilevante a tale scopo dell'azienda oppure può farla esaminare da un terzo incaricato dalla CSS.
- 10.4 Il premio definitivamente calcolato è da considerare premio futuro anticipato.
- 10.5 Se il contraente assicurativo non provvede a fornire alla CSS entro il termine stabilito le indicazioni necessarie ai fini della determinazione del premio definitivo, la CSS stabilisce il premio mediante stima. Il contraente ha il diritto di contestare il premio stimato entro 30 giorni dopo che sarà pervenuto, inviando alla CSS la documentazione necessaria per la rettifica. Se la contestazione non perviene alla CSS prima della scadenza del termine, il premio stimato è considerato accettato.

### **Art. 11 Ritardo del pagamento**

- 11.1 Il debitore dei premi è il contraente. Se il premio parziale non viene versato nei termini dovuti, il contraente sarà esortato mediante lettera raccomandata a provvedere al pagamento entro 14 giorni dalla data d'invio del sollecito inviato per lettera raccomandata. Se il pagamento dell'importo della fattura, comprensivo di spese d'ingiunzione, non dovesse pervenire nel corso di tale termine d'ingiunzione legale, l'obbligo della CSS a versare prestazioni è sospeso a partire dalla scadenza del termine di diffida.
- 11.2 Per un nuovo caso di sinistro verificatosi durante l'interruzione della copertura, la CSS non versa prestazioni. Durante il periodo dell'interruzione della copertura, per i casi correnti non vengono erogate prestazioni.
- 11.3 La copertura è ripristinata un giorno dopo che tutti i premi, interessi di mora, tasse per richiami e esecuzioni riguardanti tale contratto saranno stati completamente saldati.
- 11.4 La CSS può esigere per vie legali i premi e le tasse per richiami arretrati entro 2 mesi dalla scadenza del termine di diffida. Se la CSS non fa uso di tale diritto, recede dal contratto rinunciando al pagamento del premio arretrato.
- 11.5 Non è possibile conguagliare i premi arretrati con eventuali prestazioni derivanti dal contratto assicurativo.

### **Art. 12 Modifica dei premi**

- 12.1 Sulla base dell'andamento dei sinistri, nonché in virtù dei criteri indicati nell'art. 12.2, il calcolo del rischio e dei premi può cambiare. La CSS può pertanto adeguare il premio a partire dall'anno assicurativo seguente. A questo scopo, al più tardi 30 giorni prima dell'entrata in vigore, la CSS deve comunicare al contraente le nuove condizioni contrattuali. Se il contraente non è d'accordo con le nuove aliquote dei premi, può disdire per iscritto il contratto per la fine dell'anno assicurativo in corso. La disdetta deve

pervenire alla CSS al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo. Nessuna comunicazione in merito è considerata quale approvazione della modifica del premio.

- 12.2 Per l'adeguamento dei premi si considerano in modo particolare i seguenti criteri: i premi incassati, le prestazioni erogate, la frequenza dei sinistri, gli eventuali accantonamenti per casi di prestazioni in sospenso o da assumere, le caratteristiche della copertura e delle prestazioni concordate individualmente, le prospettive per quanto concerne l'entità del portafoglio degli assicurati.

#### **Art. 13 Aggravamento e diminuzione del rischio**

- 13.1 Se nel corso della durata contrattuale cambia un fatto importante per l'apprezzamento del rischio (in modo particolare il tipo di azienda risp. la professione assicurata, l'attività delle persone assicurate), ciò deve essere comunicato immediatamente alla CSS. Se si omette di fare questa comunicazione, la CSS non è più vincolata al contratto per il periodo successivo.
- 13.2 Se subentra un aggravamento del rischio, la CSS può adattare il premio dal momento dell'aggravamento del rischio o disdire il contratto assicurativo per iscritto entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione e con un preavviso di 14 giorni. Lo stesso diritto di disdetta spetta allo stipulante, se le parti non riescono a mettersi d'accordo in merito all'aumento di premio. In ambedue i casi, la CSS ha diritto all'aumento del premio come previsto dalla tariffa, e ciò a decorrere dal momento in cui è intervenuto l'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.
- 13.3 In caso di diminuzione del rischio, la CSS riduce il premio in modo adeguato, e ciò a decorrere dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione scritta dello stipulante.

#### **Art. 14 Partecipazione alle eccedenze**

- 14.1 Se indicato in polizza, il contraente riceverà una parte di un'eventuale eccedenza di premio risultante dal suo contratto. Il diritto all'eccedenza nasce dopo tre anni assicurativi consecutivi, per i quali vi è diritto all'eccedenza.
- 14.2 La condizione è che i premi per detto periodo siano stati pagati e i relativi casi di prestazioni liquidati. Inoltre deve essere raggiunto il premio minimo definito in polizza.
- 14.3 Dalla quota figurante in polizza di premi versati, si deduce l'onere per i casi di prestazioni verificatisi durante il periodo del conteggio. Se ne risulta un'eccedenza, il contraente riceverà un importo corrispondente alla quota di partecipazione che è stata pattuita. Un'eventuale perdita non sarà riportata al periodo di conteggio successivo.
- 14.4 I premi e le prestazioni delle rendite d'invalidità e per superstiti non vengono presi in considerazione per il calcolo dell'eccedenza.
- 14.5 Se, una volta effettuato il conteggio, vengono dichiarati altri casi di prestazioni o vengono effettuati ulteriori pagamenti che rientrano nel periodo di conteggio chiuso, sarà allestito un nuovo conteggio della partecipazione all'eccedenza. La CSS può esigere la restituzione delle somme già versate.
- 14.6 Il diritto di partecipazione all'eccedenza di premio si estingue se il contratto viene annullato prima della fine di un periodo di conteggio.

## **IV Prestazioni**

#### **Art. 15 Costi di guarigione**

- 15.1 La CSS rimborsa le spese di cura e i costi che sono indicati nella polizza e che non sono assicurati in virtù della LAINF, della Legge federale sull'assicurazione militare

(LAM) o della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI).

- 15.2 Per quanto riguarda le prestazioni assicurate, valgono le seguenti condizioni:
- a) le terapie ed altri provvedimenti d'ordine medico, i soggiorni in istituti e case di cura devono essere prescritti ed eseguiti da personale medico ai sensi della LAINF;
  - b) il primo trattamento medico necessario all'estero è coperto se l'infortunio si è verificato all'estero. La CSS può esigere il rimpatrio della persona assicurata, assumendosi le relative spese. I frontalieri possono sottoporsi al primo trattamento e ai necessari trattamenti successivi nel paese di domicilio.
  - c) i danni a cose destinate a sostituire un organo o un arto o la sua funzione sono coperti dall'assicurazione; le spese per la sostituzione di occhiali, apparecchi acustici e protesi dentarie vengono rimborsate soltanto se il pregiudizio fisico richiede un trattamento medico.
  - d) i viaggi e i trasporti necessari dal punto di vista medico, le azioni di salvataggio e di recupero, la trasporto della salma e le azioni di ricerca intraprese nell'intento di salvare o recuperare la persona assicurata sono limitati a CHF 20 000.
  - e) la CSS rimborsa l'ammontare della trattenuta ospedaliera prevista dalla LAINF in caso di ricovero in un istituto di cura.
- 15.3 La CSS eroga i costi di guarigione per l'infortunio assicurato al massimo per un periodo di cinque anni dal giorno dell'infortunio.

#### **Art. 16 Guadagno assicurato**

- 16.1 Il guadagno determinante per il calcolo delle prestazioni è specificato nella polizza. È considerato salario LAINF il guadagno assicurato secondo la LAINF ed è considerato salario eccedente, la parte di salario eccedente il salario massimo secondo la LAINF. Il salario AVS determinante corrisponde alla somma tra salario LAINF e salario eccedente, al massimo però CHF 250 000 per persona e per anno.
- 16.2 Per il calcolo delle prestazioni sotto forma di rendita e di capitale viene considerato il guadagno assicurato riscosso nell'anno precedente all'infortunio.
- 16.3 Se per determinate persone menzionate per nome nel contratto è stato pattuito in precedenza un salario annuo fisso, vale tale importo. Il salario annuo fisso non è da considerare assicurazione per somma, ma assicurazione per danni. La CSS rinuncia a richiedere la prova della perdita di guadagno effettiva, fino all'ammontare del guadagno annuo concordato in polizza. Se dopo la fine delle prestazioni si è in presenza di un'incapacità lavorativa duratura, il salario annuo concordato si riduce del tasso percentuale indicato nella decisione cresciuta in giudicato relativa alla rendita LAINF.
- 16.4 Se prima dell'infortunio la persona assicurata era occupata contemporaneamente presso più di un datore di lavoro, è assicurato unicamente il guadagno percepito presso il contraente assicurativo.

#### **Art. 17 Indennità giornaliera**

- 17.1 Se la persona assicurata, secondo l'attestazione del medico è inabile al lavoro, in caso di completa incapacità lavorativa la CSS versa l'indennità giornaliera indicata in polizza. Il differimento (periodo d'attesa) concordato contrattualmente inizia a decorrere con il subentrare dell'incapacità lavorativa.
- 17.2 In caso di inabilità lavorativa parziale, la CSS versa l'indennità giornaliera secondo il grado dell'inabilità lavorativa. Per la determinazione del periodo d'attesa, i giorni d'incapacità lavorativa parziale vengono contati come giorni interi.

- 17.3 Il diritto all'indennità giornaliera si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita LAINF o con la morte della persona assicurata.
- 17.4 A partire dall'età AVS legale, fino al compimento del 70esimo anno di età, per tutti i casi assicurativi futuri vale una durata complessiva delle prestazioni di 180 giorni, con detrazione del differimento. I casi di prestazioni in corso terminano al raggiungimento dell'età AVS legale oppure al momento del pensionamento anticipato.

**Art. 18 Ricadute e postumi tardivi di infortuni anteriori**

In caso di ricadute o postumi tardivi di infortuni anteriori che non erano assicurati o per i quali non sussiste più l'obbligo alle prestazioni a carico dell'assicurazione di allora, la CSS eroga prestazioni d'indennità giornaliera ai sensi della LAINF per la durata dell'incapacità lavorativa

attestata da un medico, per un massimo di 180 giorni, con detrazione del differimento. Non sono assicurati né i costi di guarigione, né ulteriori prestazioni.

**Art. 19 Capitale d'invalidità**

19.1 Se la persona assicurata, come conseguenza di un infortunio subisce un danno permanente alla salute fisica, mentale o psichica, la CSS versa il capitale d'invalidità indicato in polizza. Il capitale dipende dalla somma d'assicurazione concordata, dalla variante di prestazioni scelta e dal grado d'invalidità.

19.2 Per il calcolo del grado d'invalidità si applicano le disposizioni della LAINF relative all'indennità per menomazione dell'integrità.

19.3 Il capitale d'invalidità è in scadenza quando la decisione inerente l'indennità per menomazione dell'integrità secondo LAINF è cresciuta in giudicato.

**19.4 Calcolo secondo variante di prestazioni**

Il capitale d'invalidità viene calcolato secondo la tabella riportata qui di seguito:

Grado d'invalidità	Variante di prestazioni			Grado d'invalidità	Variante di prestazioni			Grado d'invalidità	Variante di prestazioni		
	Semplice 100%	A 225%	B 350%		Semplice 100%	A 225%	B 350%		Semplice 100%	A 225%	B 350%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
26	26	27	28	51	51	78	105	76	76	153	230
27	27	29	31	52	52	81	110	77	77	156	235
28	28	31	34	53	53	84	115	78	78	159	240
29	29	33	37	54	54	87	120	79	79	162	245
30	30	35	40	55	55	90	125	80	80	165	250
31	31	37	43	56	56	93	130	81	81	168	255
32	32	39	46	57	57	96	135	82	82	171	260
33	33	41	49	58	58	99	140	83	83	174	265
34	34	43	52	59	59	102	145	84	84	177	270
35	35	45	55	60	60	105	150	85	85	180	275
36	36	47	58	61	61	108	155	86	86	183	280
37	37	49	61	62	62	111	160	87	87	186	285
38	38	51	64	63	63	114	165	88	88	189	290
39	39	53	67	64	64	117	170	89	89	192	295
40	40	55	70	65	65	120	175	90	90	195	300
41	41	57	73	66	66	123	180	91	91	198	305
42	42	59	76	67	67	126	185	92	92	201	310
43	43	61	79	68	68	129	190	93	93	204	315
44	44	63	82	69	69	132	195	94	94	207	320
45	45	65	85	70	70	135	200	95	95	210	325
46	46	67	88	71	71	138	205	96	96	213	330
47	47	69	91	72	72	141	210	97	97	216	335
48	48	71	94	73	73	144	215	98	98	219	340
49	49	73	97	74	74	147	220	99	99	222	345
50	50	75	100	75	75	150	225	100	100	225	350

19.5 Per un grado d'invalidità inferiore al 26%, la prestazione corrisponde al grado d'invalidità effettivo.

#### **Art. 20 Rendita d'invalidità**

- 20.1 In caso di invalidità dovuta ad infortunio, la CSS paga la rendita d'invalidità concordata nella polizza assicurativa, sulla base del salario eccedente assicurato.
- 20.2 Il diritto alla rendita nasce al momento in cui la decisione dell'assicuratore LAINF sarà cresciuta in giudicato. Il grado d'invalidità viene ripreso dalla decisione LAINF. L'assicuratore può riscattare le rendite.
- 20.3 Il diritto alla rendita si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, al raggiungimento dell'età AVS ordinaria o con la morte dell'assicurato.
- 20.4 Non è previsto alcun adeguamento delle rendite al carovita.
- 20.5 I diritti preesistenti alla rendita, anche di altri assicuratori LAINF, al momento del calcolo del diritto alla rendita non saranno tenuti in considerazione e non saranno portati in detrazione.
- 20.6 Non sono applicabili le disposizioni sulla rendita complementare ai sensi della LAINF.

#### **Art. 21 Capitale di decesso**

- 21.1 Se la persona assicurata muore in seguito all'infortunio, la CSS versa il capitale di decesso indicato in polizza.
- 21.2 La CSS versa il capitale in parti uguali a:
- coniuge della persona assicurata o suo partner registrato conformemente alla Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD), in loro mancanza a:
  - la persona fisica non coniugata o registrata e non parente (anche omosessuali), che negli ultimi 5 anni e fino al decesso ha vissuto ininterrottamente nella stessa economia domestica in una convivenza comparabile al matrimonio; o in sua mancanza a:
  - i discendenti diretti; in loro mancanza a:
  - i genitori della persona assicurata; in loro mancanza a:
  - i fratelli e le sorelle della persona assicurata.
- In mancanza di superstiti, la CSS rimborsa le spese funerarie non assicurate ai sensi LAINF, fino all'importo di CHF 20000, al massimo però il capitale di decesso assicurato.
- 21.3 Un capitale d'invalidità già versato per il medesimo infortunio sarà detratto dal capitale di decesso.

#### **Art. 22 Rendita per superstiti**

- 22.1 In caso di decesso dovuto ad infortunio della persona assicurata, la CSS paga ai superstiti la rendita per superstiti concordata nella polizza assicurativa, sulla base del salario eccedente assicurato. Per la determinazione della rendita devono essere applicate le disposizioni della LAINF.
- 22.2 Il diritto alla rendita spetta al coniuge superstite e ai figli secondo le disposizioni della LAINF. L'assicuratore può riscattare le rendite.
- 22.3 Il coniuge divorziato non ha diritto ad una rendita per superstiti.
- 22.4 Non esiste alcun diritto ad una liquidazione secondo art. 32 LAINF.
- 22.5 Le rendite per superstiti vengono versate per la stessa durata delle rendite secondo la LAINF. Per il coniuge superstite, il diritto ad una rendita termina al più tardi al compimento dell'età AVS ordinaria.
- 22.6 Non è previsto alcun adeguamento delle rendite al carovita.
- 22.7 Non sono applicabili le disposizioni sulla rendita complementare ai sensi della LAINF.

#### **Art. 23 Rischio speciale (copertura differenza LAINF)**

- 23.1 Se indicato in polizza, la CSS versa anche le prestazioni ridotte o rifiutate in seguito ad infortunio per colpa grave o ad atti temerari secondo l'assicurazione secondo LAINF.

23.2 Si applicano le esclusioni e le riduzioni ai sensi dell'art. 24 CGA.

23.3 La CSS ha sempre il diritto di liquidare al valore attuale le prestazioni dovute sotto forma di rendita; in tal caso tutti i diritti derivanti dall'infortunio assicurato sono completamente estinti. Per le prestazioni sotto forma di rendita non è prevista l'applicazione di assegni aggiuntivi a titolo di compensazione del rincaro.

#### **Art. 24 Esclusione e riduzione di prestazioni assicurative**

- 24.1 Per la riduzione e il rifiuto di prestazioni assicurative valgono le disposizioni della LAINF. Ne fanno parte in modo particolare i seguenti eventi:
- infortuni a seguito di crimini o delitti commessi intenzionalmente. Tra questi rientrano anche gli infortuni verificatisi in seguito al consumo di alcol o stupefacenti durante la guida di veicoli a motore. Le prestazioni per i superstiti previste da questa assicurazione non saranno ridotte;
  - infortuni durante il servizio militare in un esercito straniero e partecipazione ad atti bellici, atti terroristici, partecipazione a banditismo e disordini;
  - partecipazione a risse e baruffe;
  - pericoli ai quali l'assicurato si espone provocando fortemente altre persone;
  - suicidio, autolesioni o relativi tentativi.
- 24.2 Sono completamente esclusi dall'assicurazione gli infortuni:
- conseguenti ad avvenimenti bellici. Se l'assicurato viene sorpreso all'estero dallo scoppio di tali avvenimenti, la copertura assicurativa cesserà dopo 14 giorni dal momento in cui gli avvenimenti si sono manifestati per la prima volta;
  - a seguito di terremoti;
  - a seguito di radiazioni ionizzanti e dall'energia atomica, eccetto i danni che potrebbero derivare da trattamenti mediante radiazioni prescritte da un medico in relazione ad un evento assicurato;
- 24.3 La CSS rinuncia al diritto di ridurre le prestazioni assicurative nei casi di prestazioni dovuti a negligenza grave o atti temerari.

#### **Art. 25 Obblighi comportamentali in caso di prestazioni**

- 25.1 Non appena viene a conoscenza di un caso di prestazioni, il contraente è tenuto ad informarne immediatamente la CSS.
- 25.2 Il contraente assicurativo o la persona assicurata devono adottare tutte le misure da loro esigibili per promuovere la guarigione e per ridurre il danno. Inoltre, per l'obbligo di ridurre il danno valgono i criteri di diritto dell'assicurazione sociale.
- 25.3 La CSS è autorizzata a far visita ai pazienti e ad incaricare un medico di visitare la persona assicurata o di redigere una perizia. I costi vanno a carico della CSS.
- 25.4 La persona assicurata ha l'obbligo di esonerare i medici curanti dal segreto professionale nei confronti della CSS. La CSS tratta tutte le informazioni mediche in modo confidenziale e si attiene alle disposizioni concernenti la protezione dei dati.
- 25.5 Su disposizione e entro il termine indicato dalla CSS, la persona assicurata annuncia il suo diritto a prestazioni all'Al.
- 25.6 A tutte le comunicazioni non redatte in lingua tedesca, francese, italiano o inglese dovrà essere allegata una traduzione autenticata. I costi di tale traduzione vanno a carico della persona assicurata o del contraente assicurativo.
- 25.7 Se vengono violati gli obblighi comportamentali, la CSS può ridurre o negare le prestazioni secondo il proprio giudizio.

#### **Art. 26 Concorso con prestazioni di terzi**

- 26.1 Se la CSS eroga delle prestazioni al posto di un terzo avente la responsabilità civile, la persona assicurata deve cedere alla CSS i suoi diritti nella misura corrispondente alle prestazioni da lei erogate.
- 26.2 Se la persona assicurata percepisce prestazioni da un'assicurazione sociale svizzera, una corrispondente assicurazione estera oppure da un terzo avente responsabilità civile, la CSS integra tali prestazioni nell'ambito del proprio obbligo di erogare prestazioni fino all'ammontare del guadagno assicurato. Qualora non sia stato ancora accertato il diritto alla rendita, la CSS corrisponde l'indennità giornaliera assicurata sotto forma di versamento anticipato. Il versamento anticipato è legato alla condizione che la persona assicurata dia alla CSS l'autorizzazione scritta a richiedere direttamente il rimborso alle assicurazioni o a un terzo avente responsabilità civile di cui sopra.
- 26.3 La CSS può far valere le prestazioni erogate direttamente presso l'assicuratore sociale di competenza o presso il terzo avente responsabilità civile oppure conguagliarle con l'imminente pagamento della rendita arretrata presso l'Al.
- 26.4 Se la persona assicurata percepisce prestazioni da un'assicurazione privata, la CSS versa proporzionalmente. Ciò non vale per le persone assicurate con salario annuo fisso concordato.
- 26.5 La persona assicurata ha il dovere di comunicare alla CSS tutti gli assicuratori sociali e privati nonché i terzi aventi responsabilità civile implicati nel caso e le loro prestazioni. In caso di omissione intenzionale o per colpa grave la CSS può rifiutare di versare le prestazioni.

## **V Disposizioni finali**

#### **Art. 27 Collaborazione della CSS con terzi**

- 27.1 La CSS può incaricare terzi di elaborare ed evadere in nome della CSS dei casi di prestazioni per i quali, secondo il contratto assicurativo, è tenuta a rispondere.
- 27.2 Per ciò che concerne l'evasione dei casi di sinistri, i terzi incaricati sono legati nella stessa misura della CSS ai diritti e ai doveri stabiliti dal contratto assicurativo.
- 27.3 Nei confronti dei terzi incaricati, il contraente assicurativo e le persone assicurate sono legati nella stessa misura ai diritti e doveri stabiliti dal contratto assicurativo, come se fosse la CSS ad occuparsi direttamente dell'evasione dei sinistri.

#### **Art. 28 Cessione, costituzione in pegno e altri accordi**

- 28.1 Senza l'approvazione della CSS, le prestazioni assicurative della CSS non possono essere cedute o costituite in pegno.
- 28.2 Accordi a saldo con altri assicuratori o terzi aventi la responsabilità civile non hanno nessuna efficacia per la CSS, fintanto che non saranno stati approvati dalla CSS.

#### **Art. 29 Imposta alla fonte in caso di prestazioni**

- 29.1 La CSS versa al contraente assicurativo le prestazioni sostitutive del salario per persone assicurate sottoposte all'imposta alla fonte.
- 29.2 Il datore di lavoro provvede affinché le autorità fiscali competenti possano redigere il conteggio in modo corretto.
- 29.3 Se la CSS è comunque chiamata dalle autorità fiscali a rispondere, essa dispone del diritto di regresso nei confronti del contraente.
- 29.4 In caso di prestazioni sostitutive del salario direttamente erogate a persone assicurate (rapporto di lavoro sciolto),

l'imposta alla fonte sarà detratta al momento del versamento e sarà versata all'ufficio dell'imposta alla fonte di competenza.

#### **Art. 30 Comunicazioni**

Le comunicazioni al contraente assicurativo vengono inviate all'ultimo indirizzo noto alla CSS. Un cambio d'indirizzo deve essere notificato alla CSS entro 14 giorni dal trasloco. Le comunicazioni alla CSS devono essere inviate all'indirizzo menzionato nella polizza.

#### **Art. 31 Foro competente**

In caso di controversie giuridiche il contraente o la persona assicurata può promuovere un'azione giudiziaria contro la CSS a Lucerna, nel suo luogo svizzero di domicilio o nel luogo di lavoro in Svizzera.

#### **Art. 32 Protezione dei dati**

- 32.1 La CSS elabora i dati provenienti dai documenti contrattuali o dall'esecuzione dei contratti e li utilizza soprattutto per stabilire il premio, per la valutazione del rischio, per il trattamento dei casi assicurativi, per l'analisi statistica nonché per scopi di marketing.
- 32.2 I dati sono conservati in versione cartacea o elettronica. Conservazione e elaborazione avvengono solo per il tempo e nella misura richiesta dalle disposizioni di legge.
- 32.3 La CSS può, nella misura ammessa dalla legge, trasmettere per l'elaborazione dati a terzi partecipanti al contratto in Svizzera e all'estero, in particolare a società del Gruppo CSS, nonché a riassicuratori e coassicuratori. Questi terzi tratteranno i dati soltanto agli scopi e nella misura permessa alla CSS.
- 32.4 La CSS può richiedere le informazioni necessarie per il caso specifico a uffici amministrativi e terzi (p. es. autorità pubbliche, fornitori di prestazioni, assicuratori sociali e privati) nella misura in cui ciò è necessario ai fini della valutazione della copertura assicurativa, dell'accertamento di una possibile violazione dell'obbligo di notifica o dell'evasione dei sinistri. Questo vale indipendentemente dal perfezionamento del contratto di cui trattasi.
- 32.5 La persona assicurata ha il diritto di richiedere alla CSS le informazioni previste dalla legge in merito all'elaborazione dei dati che la riguardano.



---

CSS

Assicurazione